

ACCORDO TRA GLI ADERENTI PER LE MODIFICHE ALLO

# STATUTO CONFEDERATIVO

## G.I.V.A.

### Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno

(Modifiche di adeguamento al Codice del Terzo Settore  
effettuate in data Sabato 15 giugno 2024)

*Il presente Statuto modificato, sostituisce quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in data 01 dicembre 2020 quale Allegato A al numero 1459 S.3.*

#### Art. 1 = Costituzione

Origini e ispirazione

La Confederazione G.I.V.A. riconosce la propria origine nell'Associazione fondata a Rometta nel 2008 e ne mantiene salde le motivazioni e la rappresentanza dell'intera organizzazione G.I.V.A.

1. La 'Confederazione G.I.V.A. {Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno}, assumendo la denominazione di "Confederazione G.I.V.A. - Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno - ODV" o in forma breve "GIVA ODV", qui di seguito detta "Confederazione" si configura quale Organizzazione di Volontariato che opera come Rete Associativa Nazionale, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Confederazione adotta la qualifica e l'acronimo "ODV" nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione, inoltre, al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo "ETS".
3. La Confederazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. La GIVA ODV è una Organizzazione di Volontariato che opera come rete associativa nazionale - e, qualora servisse, anche internazionale - del Terzo Settore e lo fa attraverso le sue Associate ed affiliate, ai sensi delle normative vigenti.

#### Art. 2 = Sede e simbolo

La Confederazione ha la propria sede principale nel Comune di Rometta. Con delibera della Presidenza Nazionale, possono essere inoltre istituite sedi operative della

MODIFICA ALLO STATUTO CONFEDERATIVO 15 Giugno 2024

Confederazione G.I.V.A. {Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno} ODV



Confederazione in Italia o all'Estero, nei modi, limiti e termini fissati dalla vigente legislazione in materia di Volontariato.

2. Il logo della Confederazione è raffigurato da un uomo in piedi con le braccia alzate, racchiuso in un cerchio e con alle spalle un arcobaleno; in alto e tra le braccia alzate riporta l'acronimo G.I.V.A. mentre in basso tra le gambe aperte e sotto i piedi porta l'anno della costituzione ed esattamente il 2008. Lo stesso, unitamente agli altri, sarà meglio evidenziato nel Regolamento.
3. Il Direttivo Confederale assicurerà la tutela del simbolo confederativo, dei loghi, degli standardi e di tutti gli emblemi confederali al fine di disciplinarne il corretto utilizzo da parte delle strutture Associate.
4. Le Delegazioni associate GIVA adotteranno il logo della Confederazione e la denominazione: "Associazione G.I.V.A. {Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno} - Delegazione di ....."

#### Art. 3 = Durata

1. La durata della Confederazione è illimitata ed è subordinata alla iscrizione di almeno tre Associate.

#### Art. 4 = Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi della Confederazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. Su questi principi lo scopo principale della Confederazione è quello di essere il fulcro e la direzione del coordinamento di tutte le strutture associate.
2. La Confederazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei Volontari Associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la Confederazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari Associati:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti



urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



4. Inoltre, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui a comma precedente, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- ⇒ Soccorso sanitario, soccorso e assistenza alla popolazione colpita da catastrofi, attività Antincendio, prevenzione incendi e rischi in genere;
- ⇒ Biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni;
- ⇒ Formazione ed impiego dei Volontari in servizio civile;
- ⇒ Intraprendere iniziative di carattere ricreativo, culturale, e sportivo, promuovendo anche l'istituzione di borse di studio;
- ⇒ Promuovere iniziative con organizzazioni di viaggi, mostre, visite culturali, attività sportive, colonie estive; attività ludiche a supporto delle Istituzioni Scolastiche;
- ⇒ Ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico/scientifico, corsi di formazione per Volontari di Protezione Civile, corsi di formazione ambientale e di vigilanza territoriale;
- ⇒ Raduni locali, regionali, nazionali ed internazionali nel quadro delle iniziative di Volontariato e di Protezione Civile;
- ⇒ Promuovere e favorire la coesione tra le sue strutture associate e - attraverso queste - gli Associati proponendo ogni iniziativa utile al confronto tra le diverse esperienze, nonché alla promozione degli interessi comuni;
- ⇒ Indire e organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studi;
- ⇒ Tutti gli scopi qui previsti sono finalizzati al Volontariato e quindi diretti alle persone svantaggiate, deboli, diversamente abili e/o non autosufficienti; a queste saranno indirizzati specificatamente la realizzazione di attività di sostentamento alimentare, paramedico e sociale con la eventuale gestione Associativa di un Banco Alimentare e un Banco Farmaceutico, nonché la raccolta programmata di indumenti; si realizzerà lo svolgimento di attività ricreative e di formazione affinché i giovani e gli anziani possano maturare dei valori e dei principi solidi per essere di esempio e di aiuto per la società di oggi e di domani; per ogni attività attinente al mondo del Volontariato sociale culturale e di protezione civile e per i diritti dei minori e delle donne e degli immigrati; potrà organizzare dei Centri di Ascolto e/o Sportelli dedicati all'antiviolenza; inoltre si creeranno delle attività anche a livello veterinario per la tutela degli animali in genere.
- ⇒ La Confederazione curerà in proprio ed attraverso le proprie strutture, la stesura di un bollettino, trasmissibile anche tramite web, sul proprio sito istituzionale <<[www.associazionegiva.eu](http://www.associazionegiva.eu)>>;

La Confederazione, può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi, ad organismi locali, nazionali ed internazionali con scopi e finalità analoghe; può con esse fungere da Confederazione Capofila e coordinare le stesse, su richiesta, per qualsiasi attività Sociale o di Protezione Civile;

La Confederazione, non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

5. La Confederazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Direttivo Confederale.
6. La Confederazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. La Confederazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

#### Articolo 5 = STRUTTURA

1. La struttura Confederativa "GIVA ODV" è organizzata su due livelli: il livello Nazionale attraverso il Direttivo Confederale e la Presidenza Nazionale, nonché il livello comunale attraverso le strutture associate; entrambi sono dotati di un'autonoma organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.
2. Ogni struttura è giuridicamente responsabile, in tutto e per tutto, delle proprie attività. La Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte dalle Associate.
3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione, quale "casa comune delle Organizzazioni GIVA", riconosce l'autonomia delle Associate come soggetti liberamente partecipanti alla Confederazione stessa, ne tutela la libera organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria, è garante dell'identità GIVA, del rispetto dei principi ispiratori e della coerenza delle azioni promosse da tutte le Associate. Indica gli indirizzi formativi a tutti i livelli socio-sanitari, logistici, operativi nel quadro di uniformare la crescita delle competenze di ogni iscritto, affidando la direzione a soggetti di provata capacità. La Confederazione organizza e gestisce tutte le attività di protezione civile a livello regionale e nazionale attraverso la struttura di secondo livello a cui aderiscono anche le Organizzazioni Affiliate alla Confederazione Giva.

#### Articolo 6 = COMPETENZE CONFEDERATIVE

1. La Confederazione tiene Rapporti Istituzionali a livello Nazionale ed Internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione Nazionale per le strutture subordinate ed individua le politiche generali, sviluppa il movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, accetta ed esclude le Associate e le Affiliate, promuove l'immagine unitaria del movimento, esercita il controllo su tutte le strutture.

#### Articolo 7 = ASSOCIATE

1. Fanno parte della Confederazione "GIVA ODV", di diritto, tutte le strutture già aderenti alla G.I.V.A., in forza dello Statuto approvato con D.P.R. 7.9.1989, che

- prenderanno parte al presente Atto Costitutivo, coloro che ne faranno regolare istanza/comunicazione dopo la data dell'entrata in vigore del presente Statuto e/o entro sessanta giorni dalla loro costituzione.
2. Faranno parte della Confederazione eventuali nuove strutture G.I.V.A. che vorranno istituirsi sul territorio Nazionale ed Internazionale, previa istanza indirizzata alla Presidenza Nazionale e, su proposta di questa, deliberata positivamente dal Direttivo Confederale alla prima riunione utile.
  3. Possono diventare Associate della Confederazione "GIVA ODV" tutte le Associazioni di Volontariato che esercitano la loro attività in Italia e all'Estero, si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
  4. Potranno altresì associarsi altri Enti di Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.
  5. Le stesse dovranno produrre idonea istanza indirizzata alla Presidenza Nazionale; su proposta di questa, saranno associate previa delibera positiva emanata dal Direttivo Confederale.
  6. E' esclusa l'adesione di Enti Interassociativi.
  7. Le Associazioni od Organizzazioni aderenti ad Enti Interassociativi sono ammesse alla Confederazione G.I.V.A., a condizione che ne venga riconosciuta l'autonomia giuridica rispetto all'Organizzazione di appartenenza, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale e valutata ogni circostanza.

#### Articolo 8 = AFFILIATE

1. Possono affiliarsi alla Confederazione "GIVA ODV" le Organizzazioni, con sede in Italia e all'Estero, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche le quali, non essendo interessate ad aderire in qualità di associate alla Confederazione Nazionale G.I.V.A. ODV, ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.
2. I Presidenti o Delegati delle Organizzazioni Affiliate alla **Confederazione GIVA** sono invitati, con diritto di parola, escluso il diritto di voto attivo e passivo, alle sedute del Direttivo Confederale.
3. Le Organizzazioni di Protezione Civile, affiliate ed ascritte nella struttura di secondo livello, seguono un proprio piano operativo in caso di calamità gestito dal Presidente Nazionale della Confederazione GIVA.
4. L'Associazione ascritta alla Confederazione GIVA, accetta gli Statuti e i Regolamenti nonché le disposizioni della Confederazione
5. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, la partecipazione dell'Associazione alla Confederazione GIVA implica l'appartenenza alla grande famiglia GIVA, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione in caso di necessità.

#### Articolo 9 = REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'Associata alla Confederazione deve:

1. Costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
2. Fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
3. Fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
4. Fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
5. Promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della gente;
6. Impostare la propria Organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione nonché i loro obblighi e diritti;
7. Impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi di cui all'articolo 1 del presente statuto;
8. Utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.
9. Osservare e rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni adottate dagli Organi Confederali.

#### Articolo 10 = DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni Associata ha diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli Organi Istituzionali; per questo l'Associazione sarà rappresentata nella Confederazione da quattro membri del proprio Consiglio Direttivo, democraticamente eletti all'interno della propria struttura;
2. Essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
3. Fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.
4. Le Associate esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo solo ed esclusivamente se sono in regola con il versamento alla Confederazione dei contributi associativi, con la sottoscrizione del tesseramento nazionale soci, secondo i termini stabiliti dal regolamento generale e se non sono state sottoposte a sospensione cautelativa.

#### Articolo 11 = DOVERI DELLE DELEGAZIONI ASSOCIATE

Le Associate devono:

1. Rispettare le norme Confederative statutarie e regolamentari nonché i deliberati del Direttivo Confederale e degli altri Organi Associativi a tutti i livelli;
2. Diffondere e promuovere gli scopi e l'attività della Confederazione sul proprio territorio, particolarmente tra i propri Soci, per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
3. Indicare la simbologia della Confederazione "GIVA ODV" in aggiunta alla propria;
4. Versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;

5. Consegnare ai Soci sostenitori e ai Soci Volontari la tessera confederativa;
6. Versare alla Confederazione "GIVA ODV" l'importo delle tessere nazionali entro i termini stabiliti.
7. Sottoporsi ad eventuali controlli richiesti con apposita delibera del Direttivo Confederale e svolte dalla Presidenza Nazionale "GIVA ODV"; la richiesta deve essere motivata e deve avere il fine esclusivo di tutelare l'immagine della Confederazione.
8. Le Associate alla Confederazione "GIVA ODV":
  - a) Partecipano alle iniziative organizzate alla Confederazione "GIVA ODV";
  - b) Comunicano alla Presidenza le iniziative e le manifestazioni organizzate di particolare rilievo;
  - c) Comunicano le modifiche delle cariche associative e le variazioni di struttura ed organizzazione, con relativa documentazione, senza alcun ritardo;
  - d) Comunicano annualmente alla Presidenza il numero e il nominativo dei soci sostenitori e volontari operativi iscritti negli appositi registri trasmettendo i relativi elenchi per via telematica o su apposito supporto informatico, nel rispetto della normativa della privacy. L'elenco dovrà riportare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail, codice fiscale, recapito telefonico;
9. La Confederazione effettua un monitoraggio costante delle attività delle articolazioni territoriali, vigilando affinché la loro azione sia conforme alle disposizioni del presente Statuto. La Confederazione promuove e sviluppa attività di controllo in tutte le situazioni di contrasto con i valori, i principi fondativi, il perseguimento delle finalità istituzionali e l'immagine comune.

#### Articolo 12 = ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

1. La qualità di Associata si acquisisce a seguito di istanza presentata alla Presidenza Nazionale e deliberata, su proposta di questa, dal Direttivo Confederale.
2. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del CTS, il Direttivo Confederale non è tenuto a comunicare all'Organizzazione interessata la motivazione della causa di rigetto. Il provvedimento ha carattere definitivo e non è soggetto a riesame da parte dell'Assemblea.
3. La qualità di Associata si perde:
  - a. Per recesso;
  - b. Per morosità;
  - c. Per esclusione;
  - d. Per cessata attività o scioglimento.
4. La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata AR o Posta Certificata alla Presidenza Nazionale ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa d'atto da parte del Direttivo Confederale. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Associato perde quando:
  - a) ha perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Confederazione mediante lettera raccomandata AR o Posta Certificata ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima.

5. La morosità è pronunciata dal Direttivo Confederale nei confronti di quell'Associata che, previamente diffidata per iscritto dalla Presidenza Nazionale, con lettera raccomandata AR o Posta Certificata ad ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla diffida, non adempia al versamento dei contributi nella misura prescritta.
6. L'esclusione è pronunciata dal Direttivo Confederale nei confronti di quell'Associata che, benché invitata per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché ai deliberati degli altri Organi Associativi a tutti i livelli. L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la condotta dell'Associata con la sua appartenenza alla Confederazione "GIVA ODV". Oltre che nei casi previsti dalla legge, è disposta l'esclusione dell'Associata che:
  - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali;
  - c) non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni assunte dagli Organi confederali;
  - d) si renda moroso, per oltre un triennio e per causa a esso imputabile, nel versamento della quota associativa o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo, verso la Confederazione;
  - e) assuma condotte non conformi ai principi, alla moralità e dell'etica del volontariato.

7. La Presidenza, mediante lettera raccomandata AR o Posta Certificata invita l'Associata a rimuovere il motivo di esclusione.

Decorsi almeno due mesi dal ricevimento del suddetto invito senza che l'Associata si sia ricondotta a regola, il Direttivo Confederale ne delibera l'esclusione che viene comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Certificata. Con analogo procedimento è disposta l'esclusione per cessata attività dell'Associata del quale sia stata verificata l'estinzione o comunque l'assenza di vitalità sociale da oltre due anni.

Nei casi che comportano l'esclusione, il Direttivo Confederale può adottare nei confronti dell'Associata un motivato provvedimento cautelare di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all'Associata mediante lettera raccomandata AR o Posta Certificata. L'Associata può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, istanza motivata di revoca al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri decide sull'istanza di revoca proposta dall'Associata nei trenta giorni successivi.

L'Associata che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte della Confederazione non può ripetere le quote versate né alcun'altra somma a qualsiasi titolo corrisposta e non ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione. L'Associata che cessa di far parte della Confederazione deve comunque corrispondere la quota associativa relativa

all'anno in corso. All'Associata che cessi di far parte della Confederazione è inibito l'uso della denominazione e di ogni altro segno distintivo "GIVA ODV".

La perdita della qualità di Associata alla Confederazione comporta l'automatica decadenza della Organizzazione GIVA.

8. La delibera per cessata attività o scioglimento viene presa in carico dalla Presidenza Nazionale e ratificata al Direttivo Confederale in prima seduta utile.
9. In caso di perdita della qualità di Associata, a qualsiasi titolo, non potranno essere più utilizzati loghi, emblemi, simboli e la denominazione "GIVA ODV".
10. Contro i provvedimenti che determinano la perdita della qualità di aderente, l'Associata interessata può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa, pena l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata AR o Posta Certificata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede legale della Confederazione "GIVA ODV".

### **Articolo 13 = AUTONOMIA DELLE ASSOCIATE**

1. Le Associate sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e sia coerente con gli obiettivi indicati dal Direttivo Confederale.

### **Articolo 14 = PATRIMONIO**

Il Direttivo Confederale delibera l'alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà riscontrabili dal registro dei beni da tenersi scrupolosamente a cura della Presidenza Nazionale.

Il patrimonio della Confederazione "GIVA ODV", che è autonomo da quello delle singole Associate, è costituito:

1. da beni di valore storico a cui non è applicata l'alienazione;
2. da beni mobili ed immobili di proprietà della Confederazione pervenuti a qualsiasi titolo;
3. da titoli mobiliari pubblici e privati;
4. da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati;
5. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

### **Articolo 15 = ORGANI NAZIONALI DELLA CONFEDERAZIONE**

Sono organi nazionali della Confederazione "GIVA ODV":

1. il Direttivo Confederale (che funge da Assemblea),
2. il Presidente Nazionale,
3. la Presidenza Nazionale,
4. il Collegio dei Revisori dei Conti,
5. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, volontarie ed elette democraticamente all'interno delle proprie strutture. Ai membri degli Organi della Confederazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro limiti preventivamente stabiliti.

## Articolo 16 = DIRETTIVO CONFEDERALE

1. Il Direttivo Confederale è il massimo organo della Confederazione "GIVA ODV".
2. Esso è costituito dai membri del Consiglio Direttivo delle Associate, in numero non superiore a quattro. I membri del Consiglio Direttivo, che faranno parte del Direttivo Confederale, sono eletti democraticamente dalle Assemblee delle varie Associate.
3. Ciascun rappresentante delle Organizzazioni Associate dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio della stessa Organizzazione Associata, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. La delega è conferita senza vincolo di mandato e deve pervenire alla Segreteria della Confederazione almeno tre giorni precedenti la data dell'adunanza.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Il Direttivo Confederale:
  - a. esprime le prospettive ed aspettative del movimento;
  - b. elabora e determina gli obiettivi da conseguire;
  - c. elegge a scrutinio segreto il Presidente della Confederazione e su sua indicazione elegge i rimanenti componenti della Presidenza Nazionale (uno o due Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere) nonché provvede ad eleggere i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
  - d. approva le modifiche del simbolo nazionale e tutte le altre modifiche ritenute necessarie alla vita confederativa;
  - f. approva il bilancio consuntivo e preventivo della Presidenza, previa attestazione dei Revisori dei Conti sulla regolarità degli stessi;
  - g. approva il Codice etico della Confederazione;
  - h. approva e vigila sull'attuazione del programma quadriennale predisposto dalla Presidenza Nazionale;
  - i. approva i Regolamenti;
  - j. promuove la costituzione e vigila sull'attività delle Strutture, deliberandone eventualmente anche la perdita della qualità di Associate;
  - k. determina annualmente, in base al fabbisogno finanziario individuato, l'ammontare del contributo obbligatorio dovuto da ogni Struttura Associata, nonché l'importo percentuale per il fondo di solidarietà e l'importo della tessera confederale;
- Il Direttivo confederale in seduta straordinaria ha inoltre il compito di:
  - ✓ deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
  - ✓ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, l'affiliazione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Il Direttivo Confederale è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione - anche nello stesso giorno - qualora siano presenti almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
7. Le riunioni del Direttivo Confederale per la modifica dello Statuto sono valide se è presente almeno la metà più uno delle Associate.

8. Le riunioni del Direttivo Confederale per deliberare lo scioglimento della Confederazione e la devoluzione del suo patrimonio sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associate.
9. Il Direttivo Confederale è convocato dalla Presidenza Nazionale per il tramite del suo Presidente con Raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata, in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria ogni qual volta venga ritenuto necessario dalla Presidenza Nazionale o venga richiesto da almeno 2/3 dalle strutture Associate.
10. In seduta straordinaria la seduta è valida con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
11. Le riunioni del Direttivo Confederale e la partecipazione alle stesse è comunque possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione e di video conferenza, nel rispetto di criteri trasparenza, tracciabilità e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. Il verbale dell'Organo dovrà essere redatto e firmato da Presidente e Segretario che, ove possibile, si troveranno nel medesimo luogo. Qualora ciò non fosse possibile l'approvazione del verbale dovrà essere effettuato nella riunione successiva.
12. E' compito del Direttivo Confederale eleggere nel corso della sua prima riunione il Presidente Nazionale e, su proposta di questi, uno o due vicepresidenti, determinando l'ordine di funzione vicaria.
13. Elegge altresì su proposta del Presidente Nazionale gli altri componenti della Presidenza Nazionale quali il Segretario e Tesoriere.

#### Articolo 17 = IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Confederazione "GIVA ODV". Costituisce, con uno o due Vice Presidente/i, con il Segretario ed il Tesoriere, la Presidenza Nazionale.
3. Il Direttivo Confederale, elegge i componenti della Presidenza Nazionale.
4. Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile con la maggioranza dei voti validi.
5. Convoca e presiede la Presidenza, in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di due vice presidenti.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri della Presidenza e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente la Presidenza per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dalla Presidenza alla prima riunione utile.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confederazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni della Presidenza; sovrintende a tutte le attività; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della Confederazione;

8. Per le operazioni bancarie e finanziarie, il Direttivo Confederale può richiedere la firma abbinata di altro componente della Presidenza Nazionale, quale il Tesoriere.

### Articolo 18 = LA PRESIDENZA NAZIONALE

1. La Presidenza Nazionale, oltre al Presidente e al o ai Vice Presidente/i, è composta da altri 2 componenti ed esattamente il Segretario ed il Tesoriere.
2. Nulla toglie che per il raggiungimento degli scopi confederali, la Presidenza decida di avvalersi di membri appartenenti alle varie Strutture Associate e/o Affiliate che, per loro capacità e professionalità comprovate, possano essere nominati Coordinatori e/o Responsabili in un settore, quale potrebbe essere la Protezione Civile o altro specifico settore.
3. Ad ogni componente, incluso/i il/i Vice Presidente/i, il Presidente può affidare la responsabilità di singoli settori operativi ed eventuali deleghe.
4. Spetta alla Presidenza:
  - a. l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Direttivo Confederale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati;
  - b. curare la gestione organizzativa della Confederazione "GIVA ODV";
  - c. predisporre i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre al Direttivo Confederale;
  - d. curare attraverso il Tesoriere, la gestione finanziaria del livello Nazionale e redigere i bilanci da sottoporre all'esame degli Organi competenti; sarà questi a gestire e provvedere alla gestione del conto economico, della cassa e dei conti correnti della Confederazione.
  - e. Curare attraverso il Segretario tutta la parte burocratica della Confederazione, compresa la gestione delle convocazioni della Presidenza e del Direttivo Confederale; a lui spettano la tenuta dei libri delle adunanze e delibere sia del Direttivo Confederale che della Presidenza.
  - f. curare i rapporti con le Strutture Associate per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari annuali necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.
  - g. Le riunioni della Presidenza Nazionale Confederale e la partecipazione alla stessa sono comunque possibili anche mediante mezzi di telecomunicazione e di video conferenza, nel rispetto di criteri trasparenza, tracciabilità e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. Il verbale della Presidenza dovrà essere redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario che, ove possibile, si troveranno nel medesimo luogo. Qualora ciò non fosse possibile, l'approvazione del verbale dovrà essere effettuato nella riunione successiva.

### Articolo 19 = IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che funge da organo di controllo, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati tutti dal Direttivo Confederale. Gli stessi potranno essere nominati tra tutti gli appartenenti alle Strutture associate o

Affiliate, anche al di fuori dalle cariche istituzionali, purché abbiano in qualche modo capacità competenti alla materia contabile.

2. Qualora si reputasse necessario, il componente - per capacità professionali - potrà essere preso anche all'esterno della compagine confederale, purché l'opera prestata dallo stesso sia completamente ed interamente gratuita.
3. Il Presidente viene nominato dall'Organo stesso tra i propri componenti.
4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in maniera corretta e trasparente, previo controllo analitico delle voci contabili.
6. Attesta che il bilancio sociale della Confederazione Nazionale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legge 117/2017.

#### **Articolo 20 = IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti dal Direttivo Confederale. Gli stessi potranno essere nominati tra tutti gli appartenenti alle Strutture Associate o Affiliate, anche al di fuori dalle cariche Istituzionali, purché abbiano in qualche modo capacità incline alla risoluzione delle controversie. Nella loro riunione eleggono il Presidente.
2. Qualora si reputasse necessario, il componente - per capacità professionali - potrà essere preso anche all'esterno della compagine confederale, purché l'opera dello stesso sia completamente ed interamente gratuita.
3. Il Collegio decide sulle controversie all'interno della Confederazione, tra Organi Istituzionali, tra Confederazione e articolazioni decentrate nonché tra le articolazioni decentrate stesse tra loro; decide sulle questioni in materia di eleggibilità e compatibilità dei membri degli Organi Confederali; decide, quale giudice d'appello, le controversie definite dai Collegi dei Probiviri interni alle singole Delegazioni qualora costituiti, definisce le questioni relative all'interpretazioni delle norme statutarie e regolamenti della Confederazione Nazionale. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto in termine di trenta giorni (30 ) dalla data della comunicazione formale dell'atto impugnabile ovvero dalla data della sua intervenuta conoscenza da parte dell'interessato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive e il Collegio esprime entro novanta giorni (90) dalla ricezione del ricorso o dalla richiesta di parere.
4. Il suo giudizio è inappellabile.

#### **Articolo 21 = FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. Le entrate dalla Confederazione "GIVA ODV" sono costituite:
  - a. Da quote annuali delle Associate versate che rappresentano il contributo obbligatorio calcolato sulla base delle indicazioni del Direttivo Confederale,



- tenendo conto dei parametri relativi al numero delle Associate, al numero di Soci e Volontari delle stesse e ai bilanci dell'esercizio precedente;
- b. Dai proventi della tessera nazionale annuali;
  - c. Dai contributi di privati;
  - d. Da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - e. Dai contributi di Organismi Internazionali;
  - f. Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
  - g. Dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
  - h. Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
  - i. Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all' art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17
  - j. rendite patrimoniali;
  - k. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
  - l. proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - m. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  - n. dal 5 per mille previa iscrizione nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate.
2. La Confederazione "GIVA ODV" ha il divieto di distribuire, dividere, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### Articolo 22 = DECADENZA DELLE CARICHE

- Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva, qualora lo si ritenesse utile, l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti o Proviviri.
2. Decade dalla carica di Componente Dirigente Nazionale quel componente che non intervenga a due sedute, senza giustificato motivo; decade altresì anche se non si presenta a tre sedute consecutive, siano esse giustificate o meno.
  3. Decade altresì dalla carica di Dirigente Nazionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.
  4. Nel caso di decadenza, si potrà provvedere a sostituire il membro decaduto per cooptazione sino alle future elezioni, salvo la ratifica da effettuarsi nella prima seduta utile.

### Articolo 23 = SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento della Confederazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe e secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### Articolo 24 = CENTRO STUDI

1. In seno alla Confederazione, si costituisce il Centro Studi, quale Organo di consulenza tecnica/scientifica della medesima Organizzazione di Volontariato.
2. I suoi membri e tra questi il Responsabile sono iscritti regolarmente nel Registro Soci e, come tali, coperti da assicurazione obbligatoria; il loro contributo è interamente gratuito. Sarebbe auspicabile che all'interno del Centro Studi, nel tempo, ci fosse almeno un Volontario per ogni Delegazione Associata.
3. Il Centro Studi ha funzioni non solo consultive, ma di stretta collaborazione con la Presidenza della Confederazione nella programmazione e nella stesura di progetti, dei quali ne potrà essere relatore e conduttore, affiancando il Presidente Nazionale in tutte quelle attività necessarie per il conseguimento dei vari iter burocratici. Esso opera per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell'Organizzazione di Volontariato e le esigenze del territorio, espresse dal mondo dello studio e della ricerca. I provvedimenti del Centro Studi hanno altresì carattere propositivo e consultivo.
4. Alle riunioni del Centro Studi potranno, di volta in volta partecipare, esperti di altri settori che si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche. Il Centro Studi ha funzioni consultive nei processi decisionali finalizzati all'elaborazione del piano dell'offerta formativa con particolare riferimento alle aree di indirizzo e alla progettazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro, della ricerca e dell'università; favorisce, promuove e facilita attività di orientamento, esperienze di alternanza scuola lavoro, di stage per studenti e docenti.

### Articolo 25 = NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

*Modifiche allo Statuto Associativo redatte in data 15 Giugno 2024 in 98043 Rometta (ME), nella Frazione di Rometta Marea, nei locali della Confederazione siti nell'Area Polifunzionale delle Ferrovie dello Stato, in Piazza Graziella Campagna nr. 13.-*

## NOMINATIVO DEL VOLONTARIO

Firma leggibile del Volontario

1. DI PERRI SANTO Fabio
2. ACCORDO Gaspare
3. SEMPLICE Giuseppe
4. DI STEFANO Filippo
5. OLIVA Antonino
6. PROFITA Andrea Calogero
7. GIACOMARRA Giuseppina
8. PROFITA Antonella
9. CORRADINO Antonio
10. MARZANO Vincenzo
11. CALAFATO Salvatore
12. MARZANO Marta Maria
13. RISALVATO Vita Maria
14. BURGIO Antonino Nicola
15. MANIACI Iano
16. SCALZO Barbara
17. BURGIO Bernardo
18. FRENI Giuseppe
19. ALIBERTO Antonino
20. SPADARO Letteria
21. PANTALEO Salvatore
22. GRAMIGNANO Baldassare
23. BONETTO Francesco
24. TRIBUNA Fedela Rosi
25. CARLOTTA Salvatore
26. DI STEFANO Salvatore
27. CULCASI Enza Marinella
28. CONTE Vincenza
29. LI VIGNI Arianna
30. TROVATO Maria Teresa

*Firma leggibile del Volontario*

*Firma leggibile del Volontario*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*ASSENTI*

*ASSENTI*

*ASSENTI*

*ASSENTI*

*ASSENTI*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*ASSENTI*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*

*PRESENTI IN VIAGGIO*



31. MUSARRA Adriana
32. MORISANO Angelo
33. PENNESTRI' Giuseppe Alessandro
34. PUCINOTTI Carmela
35. ROMANO Marco
36. CAVALLARO Lorenza
37. GRILLO Domenico
38. GARRUBBA Massimo
39. TORRE Simona
40. SCIMENI Valentina
41. TRINCERI Andrea Francesco Paolo
42. SCIMENI Salvatore
43. ATRIA Vincenza
44. PERALTA Alberto
45. PERALTA Giuseppa
46. BADALUCCO Paola
47. VALENTI Antonina Maria
48. MONDI' Francesco
49. LINSALATA Carmine
50. MESSINA Caterina

ASSENTE

PRESENTI IN VIDEOCONF.  
PRESENTI IN VIDEOCONF.  
PRESENTI IN VIDEOCONF.

ASSENTE

Lorenzo Corallo  
Gullo Domenico  
Simona  
Torre Simona

PRESENTI IN VIDEOCONF.  
PRESENTI IN VIDEOCONF.

ASSENTE

PRESENTI IN VIDEOCONF.  
PRESENTI IN VIDEOCONF.

ASSENTE

PRESENTI IN VIDEOCONF.  
PRESENTI IN VIDEOCONF.  
Francesco  
Monte  
Messina Caterina



**Agenzia delle Entrate**  
 Direzione Provinciale di Messina  
 Ufficio Territoriale di Barcellona  
 Registro n. 11/07/2024 975 Serie 3  
 Esente ESENTE

*[Handwritten signature]*